

COMUNE DI VOLPEDO
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2022

INDICE

Art. 1: Oggetto

Art. 2: Funzioni

Art. 3: Luogo di celebrazione

Art. 4: Prenotazioni e orari

Art. 5: Onerosità e gratuità

Art. 6: Tariffe

Art. 7: Organizzazione del servizio

Art. 8: Allestimento della sala

Art. 9: Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 10: Entrata in vigore

ARTICOLO 1: OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato dalle disposizioni di cui all'art. 106 – 116 del C.C.

ARTICOLO 2: FUNZIONI

I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco il quale può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato, agli assessori, ai consiglieri comunali o ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

ARTICOLO 3: LUOGO DI CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile viene celebrato, pubblicamente, nella Casa Comunale, ai fini di cui all'art. 106 del C.C.

ARTICOLO 4: PRENOTAZIONI E ORARI

Coloro che intendono celebrare il matrimonio civile devono presentare domanda per la prenotazione dell'evento contemporaneamente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio e comunque almeno 30 giorni prima dell'evento.

I matrimoni civili sono celebrati nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

E' possibile la prenotazione in orari fuori da quelli indicati dall'Amministrazione come meglio specificato nell'art. 6

La celebrazione dei matrimoni civili è preclusa nei giorni seguenti: 1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8, 24, 25, 26, 27 dicembre, 1 novembre, domenica di Pasqua, lunedì dell'Angelo ed in occasione delle consultazioni elettorali.

ARTICOLO 5: ONEROSITA' E GRATUITA'

La celebrazione dei matrimoni civili nei giorni e negli orari di cui all'art. 4 da parte di cittadini non residenti è soggetta al pagamento di una tariffa che tiene conto della complessità della procedura, dell'acquisizione e controllo degli atti, nonché del numero di personale che si rende necessario durante la celebrazione.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al richiedente.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, a causa del Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme.

ARTICOLO 6: TARIFFE

- A) Negli orari di servizio, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione per i nubendi entrambi non residenti € 100,00

- B) Al di fuori degli orari di servizio, secondo il calendario e negli orari stabiliti dall'Amministrazione per i nubendi entrambi non residenti € 150,00

- C) Per i servizi aggiuntivi su richiesta (addobbi e servizi particolari a carico dei nubendi, utilizzo della sala per rinfresco) € 150,00

ARTICOLO 7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'ufficio competente all'organizzazione amministrativa della celebrazione dei matrimoni civili e all'organizzazione logistica e strumentale della sala di celebrazione, nonché dell'assistenza all'officiante è l'Ufficio del Sindaco.

La visita alla sala del Consiglio destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

ARTICOLO 8: ALLESTIMENTO DELLA SALA

I richiedenti possono a propria cura e spese allestire la sala con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi; è possibile modificare la disposizione delle sedie e del tavolo, purchè sia riordinato al termine della cerimonia. Il Comune si ritiene sollevato da ogni responsabilità riguardo alla custodia degli arredi e addobbi temporaneamente disposti dai nubendi.

ARTICOLO 9: CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- Il Codice Civile
- Il D.P.R. 396/2000
- Il D.Lgs. 267/2000

ARTICOLO 10: ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Dalla medesima data sono abrogate tutte le norme e le disposizioni con esso contrastanti.